

Studio Legale
Avv. Mario Chieffallo
Patrocinante in Cassazione
Viale Olimpico n. 4
88040 SAN MANGO D'AQUINO (CZ)
Tel/Fax 0968.96193
Cell. 347.5448213

TRIBUNALE DI CATANZARO

in funzione di Giudice del Lavoro

**Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza di notificazione
per pubblici proclami**

PER

LA SCALA Laura, nata a Lamezia Terme (CZ) il 01.09.1970 e residente in Nocera Terinese (CZ) Viale Stazione n. 40, C.F.: LSCLRA70P48M208V, ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell'avv. Mario Chieffallo, C.F.: CHFMRA72A19M208T, PEC: mario.chieffallo@avvlamezia.legalmail.it, fax 0968.96193, che la rappresenta e difende giusta procura posta in calce al presente atto; il predetto difensore dichiara, ai sensi del secondo comma dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0968.96193 o all'indirizzo di posta elettronica certificata: mario.chieffallo@avvlamezia.legalmail.it

-ricorrente-

CONTRO

- Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro *pro-tempore*;



- **U.S.R. Calabria – Ambito Territoriale per la provincia di Catanzaro**, in persona del legale rappresentate *pro-tempore*, con sede in Catanzaro, Via Cosenza n. 31;
tutti elettivamente domiciliati *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, con sede in Catanzaro, Via G. Da Fiore n. 34, PEC: ads.cz@mailcert.avvocaturastato.it

-resistenti-

E CONTRO

- gli iscritti nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA dell'USR Calabria – ATP di Catanzaro

-controinteressati-

OGGETTO

inserimento della ricorrente nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA -profilo di collaboratore scolastico- dell'USR Calabria – ATP di Catanzaro.

^^^^

FATTO

Il Ministero dell'Istruzione, con decreto n. 50 del 3 marzo 2021, disponeva l'inserimento/conferma/aggiornamento solo della terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA valide per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24 (*cfr. all. n. 1*).

Cosicché, in data 13.04.2021, la sig.ra La Scala Laura presentava domanda di aggiornamento della terza fascia del personale ATA (*cfr. all. n. 2*) pur possedendo i requisiti di accesso alla seconda fascia di cui all'art. 5, comma 3, lett. b), punto 2) del DM



13.12.2000 n. 430, per avere prestato servizio per oltre trenta giorni nelle istituzioni scolastiche (*cfr. all. n. 3*).

Pertanto, oggi risulta inserita nelle graduatorie di terza fascia ATA pubblicate in data 05.08.2021 dall'Istituto Comprensivo Statale "Don Lorenzo Milani" di Martirano (*cfr. all. nn. 4 e 5*).

Accade, però, che il Ministero aggiorna regolarmente solo la prima e la terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA: la prima fascia (c.d. fascia dei 24 mesi) ogni anno (*cfr. a titolo esemplificativo all. n. 6*), la terza ogni triennio (*cfr. a titolo esemplificativo all. n. 7*).

Invero, non viene da anni, e precisamente dal 2004, disposto l'aggiornamento della seconda fascia che, di fatto, rimane chiusa, in palese violazione delle disposizioni di reclutamento del personale ATA.

Ciò lede gravemente il diritto della ricorrente.

Tutto ciò premesso, la sig.ra La Scala Laura agisce in giudizio per le seguenti ragioni in

DIRITTO

1) Sulla giurisdizione del Giudice Ordinario.

Preliminarmente, è opportuno rilevare che in ordine alla richiesta di inserimento nelle GPS e nelle graduatorie di istituto sussiste la giurisdizione del giudice ordinario per costante giurisprudenza di legittimità.

Sul punto la Suprema Corte ha statuito che in presenza di un ricorso nel quale la domanda è "*volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario*" (*cfr. ex multis, Cass. civ., Sez.*



Unite, Ord. 16.12.2016 n. 25972; Cass. civ., Sez. Unite, Ord. 15.12.2016 n. 25840; Cass. civ, Sez. Unite, Ord. 13.09.2017 n. 21196; Trib Roma, Sez. III, sentenza 22.03.2019 n. 2823).

La controversa di cui trattasi non inerisce a procedure concorsuali, bensì all'inserimento della ricorrente, che è già in possesso di determinati requisiti, in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili (*cfr. Cass. civ., Sez. Unite, ordinanza n. 16756 del 23.07.2014; Cass. civ., Sez. Unite, n. 3032/2011*).

^^^^

2) Illegittimità e, conseguente, disapplicazione del decreto Ministeriale n. 50 del 03.03.2021. Violazione dell'art. 4, comma 11, della Legge n. 124/1999. Violazione dell'art. 97 Cost..

La Legge 03.05.1999 n. 124 “*Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico*” all'art. 4 disciplina le “*Supplenze*”, disponendo al comma 11 che “*Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)*”.

Quindi, al personale ATA, ai sensi dell'art. 4 comma 11, L. 124/1999, dovrebbe applicarsi la stessa disciplina del personale docente, come statuito, anche, da pacifica giurisprudenza (*cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 30.07.2003, n. 1212*), ma così non è.

Per il personale docente ed educativo esistono le graduatorie di circolo e di istituto suddivise in tre fasce che sono aperte e, con gli aggiornamenti periodici, sono consentiti nuovi inserimenti agli aventi titolo (*cfr. all. n. 8*). Per le graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA, il Ministero dell'Istruzione, però, aggiorna annualmente la prima fascia e ogni tre anni la terza, (*giusta documentazione allegata ai nn. 6 e 7*) mentre la seconda non viene



aggiornata dal 2004 pur non esistendo nessuna norma che ne abbia disposto la chiusura.

Non esiste ragione logica e giuridica che giustifica simile disparità di trattamento tra le categorie di aspiranti lavoratori.

L'amministrazione impedisce, immotivatamente, solo l'accesso alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA agli aventi diritto, ossia a coloro che hanno maturato il requisito dei 30 giorni di servizio previsto dall'art. 5, comma 3, lett. b) punto 2, del DM 13.12.2000 n. 430.

All'uopo, l'art. 5 del DM 13.12.2000 n. 430, che suddivide le graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA in tre fasce espressamente prevede al comma 3, lett. b), che la seconda comprende:

1) per i collaboratori scolastici, gli aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, con precedenza per coloro che hanno prestato servizio per almeno trenta giorni nelle scuole statali;

2) gli aspiranti non inseriti nelle corrispondenti graduatorie di cui all'articolo 2 che, negli ultimi tre anni scolastici, hanno prestato servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche, anche con rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti locali, per almeno trenta giorni;

3) gli aspiranti, eccettuati i collaboratori scolastici di cui al punto 1), che erano inseriti nelle corrispondenti graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze e che hanno prestato servizio per almeno trenta giorni.

Dalla lettura della predetta disposizione si comprende che, così come la prima e la terza fascia, anche la seconda deve essere periodicamente aggiornata. In particolare, non avrebbe senso richiedere il requisito del servizio (di trenta giorni) prestato negli



ultimi tre anni se si trattasse di una fascia chiusa a nuovi inserimenti.

Chiudere la seconda fascia delle graduatorie del personale ATA significa non rispettare il comma 11 dell'art. 4 L. 124/1999.

Per correttezza è doveroso dire che per il personale docente esistono anche le Graduatorie ad esaurimento (c.d. GAE), ma restano distinte e separate dalle graduatorie di circolo e di istituto, che vengono aggiornate ciclicamente. Non solo, ma occorre evidenziare che le odierne graduatorie ad esaurimento per il personale docente nacquero come graduatorie provinciali permanenti nelle quali era consentito l'accesso periodico, ma è intervenuta la legge del 27.12.2006 n. 296 che le ha trasformate in graduatorie ad esaurimento. Dall'emanazione della citata disposizione normativa non sono più consentiti nuovi inserimenti, ma solo gli aggiornamenti di posizione per coloro che vi sono già inclusi.

Nel caso del personale ATA non esiste nessuna legge che abbia chiuso e trasformato le graduatorie provinciali in graduatorie ad esaurimento, tantomeno una legge che abbia disposto la chiusura di una delle tre fasce delle graduatorie di circolo e di istituto. Sul punto, in una identica vicenda, il T.A.R. Campania -sede di Napoli- sez. IV, con la sentenza n. 8245/2021 pubblicata il 27.12.2021 ha precisato che “...nonostante non esista alcuna norma che ne abbia previsto la chiusura, come può argomentarsi da una pronuncia di questo Tribunale in ordine al rapporto tra la norma primaria recata dall'art. 4, comma 11, L. n. 124 del 1999 ed il suo Regolamento di attuazione recato dal D.M. 13 dicembre 2000, n. 430 (fr. TAR Campania, Napoli, sezione II, 17 marzo 2006, n. 3084)”.



A rigore di logica se la seconda fascia fosse stata realmente chiusa da una fonte normativa non sarebbero consentiti nuovi ingressi, come avviene per le GAE; così non è, poiché i decreti ministeriali nn. 75/2001 e 35/2004 hanno consentito nuovi inserimenti per gli aventi diritto.

Di fatto il ministero, senza un criterio definito, decide a proprio piacimento quando aprire la seconda fascia del personale ATA.

È palese l'irragionevolezza, l'illogicità e l'arbitrarietà dell'agire amministrativo.

Da qui la violazione dei principi costituzionali di buona fede, di correttezza, di non contraddittorietà, del legittimo affidamento e del "*favor participationis*" cui è tenuta la p.a..

Per tutto quanto sopra argomentato, la ricorrente, possedendo i titoli di servizio richiesti dall'art. 5, comma 3, lett. b), punto 2, del citato d.m. n. 430/2000 (allegati in atti), ha diritto all'accesso nella seconda fascia del personale ATA.

^^^^

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

Con riferimento alla notifica ai controinteressati, si osserva che, anche per celerità ed economia processuale, mancando nelle graduatorie pubblicate dall'U.S.R. Calabria – A.T.P. di Catanzaro qualsiasi indicazione di residenza e gli altri dati identificativi dei soggetti in graduatoria, sussistono i presupposti per autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c. (derogando alle onerose formalità previste dall'art. 150 c.p.c.), mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet del MIUR e/o dell'U.S.R. Calabria – ATP di Catanzaro.

Infatti, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso andrà notificato a tutti i potenziali controinteressati, ossia a tutti coloro che si trovano inseriti nella seconda fascia del personale



ATA. Tuttavia, la notifica del ricorso nei modi ordinari risulterebbe impossibile in ragione dell'impossibilità di identificare i controinteressati.

Si rileva, altresì, che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltremodo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo il Consiglio di Stato 19.02.1990 n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino, potenziale convenuto in giudizio, di prendere visione costante della Gazzetta Ufficiale. Al contrario, il sito istituzionale del Ministero e la sede locale è, invece, costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie, in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti. Pertanto, tale mezzo appare più idoneo ai fini che qui interessano.

Invero, *“In tema di notificazioni autorizzate dal Giudice ai sensi dell’art. 151 c.p.c., le forme devono trovare corrispondenza nello scopo dell’atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio”* (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 11.10.2017 n. 23919).

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso ai controinteressati con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., ossia mediante la pubblicazione del ricorso e dell'emanando decreto di fissazione dell'udienza sul sito internet istituzionale del MIUR nonché sul sito dell'U.S.R. Calabria – Ambito Territoriale per la provincia di Catanzaro.



^ ^ ^ ^ ^

Per le suesposte ragioni, la sig.ra La Scala Laura, *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata,

CHIEDE

che la Giustizia adita, previa fissazione dell'udienza di discussione, accolga le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice adito, *contrariis reiectis*:

- in via preliminare, qualora il Tribunale lo ritenga opportuno:
autorizzare la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza ex art. 151 c.p.c. mediante la pubblicazione sul sito internet del MIUR nonché dell'U.S.R. Calabria – ATP di Catanzaro;
- per i motivi dedotti in narrativa, accertare e dichiarare che la ricorrente è in possesso di un idoneo titolo, costituito da almeno 30 giorni di servizio presso le istituzioni scolastiche, per accedere alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA -profilo di collaboratore scolastico- e, per l'effetto, ordinare al MIUR – USR Calabria – ATP di Catanzaro di inserirla nella predetta seconda fascia, nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato come per legge;
- Con vittoria di spese, compensi e onorari di causa, da distrarsi in favore del costituito procuratore distrattario ex art. 93 c.p.c..

Salvis iuribus.

Ai sensi del D.P.R. 30.05.2002 n. 115 e succ. modif. si dichiara che il valore della presente causa è indeterminato e che la ricorrente è titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF per l'anno 2021 non superiore al triplo dell'importo previsto dall'art. 76 del DPR n. 115/2002 (come da documentazione versata in atti); anche la somma dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare non supera i limiti reddituali di cui innanzi. Pertanto, all'atto del



deposito del ricorso non sarà versato alcun contributo unificato, impegnandosi a comunicare eventuali variazioni reddituali sino alla definizione del giudizio.

Si producono con allegazione nel fascicolo di parte:

- 1) decreto ministeriale n. 50 del 03.03.2021;
- 2) domanda aggiornamento ATA del 13.04.2021, prot. n. 4049127;
- 3) contratti di servizio della ricorrente;
- 4) graduatoria terza fascia ATA profilo AA;
- 5) graduatoria terza fascia ATA profilo CS;
- 6) note ministeriali aggiornamento prima fascia ATA dall'a.s. 2008/2009 all'a.s. 2020/2021;
- 7) decreti ministeriali aggiornamento terza fascia ATA dal triennio 2011/2014 al triennio 2021/2024;
- 8) decreti ministeriali di aggiornamento delle graduatorie del personale docente ed educativo dal triennio 2011/2014 al triennio 2017/2020;
- 9) DM n. 430 del 13.12.2000;
- 10) titoli di studio della ricorrente;
- 11) decreto di convalida punteggi;
- 12) sentenza TAR Napoli n. 8245_2021;
- 13) sentenza Tribunale di Arezzo n. 238_2022 del 19.10.2022.

S. Mango d'Aquino, addì 09.12.2022

-avv. Mario Chieffallo-

